


7/4
DIRTI NESSCIO
COPIE ASSOLTI
L. DIRETTORE



Reg. ordinanze : 21/13
Reg. generale : 976/2012

REPUBBLICA ITALIANA


**Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia in sede giurisdizionale**

composto dai Signori: Pres. Paolo Turco
Cons. Antonino Anastasi
Cons. Vincenzo Neri Est.
Cons. Giuseppe Mineo
Cons. Alessandro Corbino

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **10 Gennaio 2013**



Visto l'appello proposto da:
LEGAMBIENTE,COMITATO REGIONALE SICILIANO ONLUS
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA NATURA-MEDITERRANEAN
ASSOCIATION FOR NATURE
LAC-LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA

rappresentato e difeso da:

Avv. ANTONELLA BONANNO
Avv. CORRADO V. GIULIANO
Avv. NICOLA GIUDICE

con domicilio eletto in Palermo

V. M. D'AZEGLIO N. 27/C
presso
NICOLA GIUDICE
contro

ASS.TO REG.LE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

e nei confronti di
DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE DELL'ASS.TO REG.LE TT.AA.

DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI IN AGRICOLTURA
DELL'ASS.TO RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

I.S.P.R.A. IST.SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
(EX INFS)

COMMISSIONE EUROPEA

ASSOC.LIBERI CACCIATORI SICILIANI

AGUGLIERA PAOLO

U.N. ENALCACCIA P.T. SEZ. PROV.LE DI CT

PRIVITERA STEFANO

E.P.S. ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA REGIONE SICILIANA

ASSOCIAZIONE CACCIA E AMBIENTE ARTEMIDE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI

WORLD WIDE FUN NATURE (WWF ITALIA) O.N.L.U.S.

LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (L.I.P.U.)

LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS


E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

per l'annullamento dell'ordinanza del *TAR SICILIA - PALERMO :Sezione I n. 583/2012* ,
resa tra le parti, concernente CALENDARIO VENATORIO 2012-2013 - MANCATO
RISPETTO NORME ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di ACCOGLIMENTO della domanda cautelare proposta in primo
grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:



Udito il relatore Cons. Vincenzo Neri e uditi, altresì, per le parti *l'avv. N. Giridice;*

Rilevato che dal combinato disposto degli artt. 14 e 15 l.r. 33/1997 emerge che il piano regionale faunistico-venatorio è propedeutico alla predisposizione del calendario venatorio di cui all'articolo 18 e che, pertanto, l'ordinanza impugnata merita conferma nella parte in cui ha ritenuto i primi due motivi di ricorso sorretti dal prescritto fumus attesa la 'scadenza' del piano faunistico venatorio 2006-2011;

rilevato che questo Consiglio condivide l'orientamento espresso dalla VI sezione con la sentenza 10 maggio 2011 n. 2755 nella parte in cui, in vicenda solo per alcuni aspetti simile, ha previsto che il giudice amministrativo possa non statuire gli effetti di annullamento degli atti impugnati in primo grado e disporre unicamente gli effetti conformativi delle statuizioni della sentenza oppure disporre che gli atti impugnati conservino i propri effetti sino a quando l'amministrazione soccombente li modifichi o li sostituisca perché sarebbe contrario al buon senso, oltre che in contrasto con l'interesse fatto valere in giudizio, disporre l'annullamento ex tunc o ex nunc delle misure di tutela già introdotte con l'atto impugnato, sol perché esse siano risultate insufficienti (non essendovi, né essendo stata prospettata, una normativa suppletiva di salvaguardia);

rilevato che sussiste, sotto il profilo del pregiudizio grave ed irreparabile, la necessità di pronunciarsi anche in questa sede cautelare in ragione del fatto che dall'applicazione del calendario venatorio 2011-2012 discenderebbe un pregiudizio all'ambiente;

rilevato che, a giudizio del Consiglio, attesa la bilateralità del *periculum*, il pregiudizio grave ed irreparabile può essere tutelato accogliendo l'appello e facendo obbligo all'amministrazione (anche in adesione a quanto richiesto a pagina 24 dell'atto di appello: «...disponendo, ove occorra, con ordinanza in via propulsiva sui provvedimenti ed attività che la P.A. deve necessariamente porre in essere ai fini della tutela degli interessi relativi alla salvaguardia della fauna selvatica...») di emanare il piano regionale faunistico-venatorio per poi conseguentemente predisporre un conforme calendario venatorio entro giorni sessanta dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, rimanendo applicabile medio tempore il calendario 2011-2012 (così come previsto dall'ordinanza appellata);

rilevato pertanto che l'appello deve essere accolto esclusivamente nei termini ora esposti disponendo nondimeno la compensazione delle spese del giudizio cautelare d'appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

Accoglie l'appello esclusivamente nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 10 gennaio 2013

L'ESTENSORE
V. Merino

IL PRESIDENTE
F. B. T. A.

IL SEGRETARIO
Maria Assunta Tistone



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 11 GEN 2013

IL SEGRETARIO

Tistone

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sezione Giurisdizionale

Per copia conforme all'originale che si richiama

Nicola Giustico

Uto

11 GEN 2013

Palermo,

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

